

all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti dal comma 3 dell'articolo 1-*bis*, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale — una volta rilasciato — non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

ART. 1-*quater*. (Commissioni territoriali).

1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (AC-NUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli Affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande delle quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli Affari Esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene

redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono notificate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta.

3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

4. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente la commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

ART. 1-*quinquies*. (Commissione nazionale per il diritto d'asilo).

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata « Commissione nazionale » nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in

servizio presso il dipartimento della libertà civile e dell'immigrazione e da un dirigente del dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e di aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli *status* concessi. La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter, comma 6, e 1-quater, comma 4.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 4, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali. I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che devono svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

ART. 1-sexies. (Contributi) — 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 4.

ART. 1-septies. (Norma transitoria) — 1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 4, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali.

ART. 1-octies (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali) — 1. In

situazioni di sbarchi sulle coste nazionali, laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, hanno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

28. 35. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni.,

***28. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni.,

***28. 80.** Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera b), al capoverso ART. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni.,

***28. 97.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni, .

****28. 3.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b) capoverso ART. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore a quarantacinque giorni, .

****28. 108.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b) capoverso ART. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore a quarantacinque giorni, .

****28. 115.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore a sessanta giorni.

28. 8. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

28. 117. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

***28. 9.** Leoni, Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

***28. 10.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

***28. 11.** Sinisi, Bellillo, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

***28. 116.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

****28. 12.** Turco, Soda, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

****28. 82.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

****28. 14.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

****28. 118.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) per stabilire l'identità e la nazionalità nonché per confermare la minore età dei minori non accompagnati.

28. 15. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I minori non accompagnati possono essere tratti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabi-

lirne l'identità e la nazionalità, e confermarne la minore età.

***28. 16.** Turco, Soda, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità, e per confermarne la minore età.

***28. 17.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità, e per confermarne la minore età.

***28. 83.** Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, al comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e per confermarne la minore età.

***28. 99.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

I minori non accompagnati possono essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità e per confermarne la minore età.

***28. 110.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 2.

***28. 119.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

***28. 18.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

***28. 84.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

***28. 109.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

***28. 120.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, alinea, dopo la parola: disposto aggiungere le seguenti: previa convalida dell'autorità giudiziaria.

28. 121. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).

***28. 21.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).

***28. 122.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: presentata con la seguente: inoltrata.

****28. 23.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: presentata con la seguente: inoltrata.

****28. 106.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: per avere eluso fino alla fine della lettera con le seguenti: in condizioni di soggiorno irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera.

28. 123. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
28.250 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 28.250, aggiungere, in fine, la parola: consapevolmente.

0. 28. 250. 1. Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), dopo le parole: per avere eluso aggiungere le seguenti: o tentato di eludere.

28. 250. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: o subito dopo fino alla fine della lettera.

28. 103. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: subito dopo, o, comunque,.

***28. 24.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: subito dopo, o, comunque.

***28. 25.** Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: subito dopo, o, comunque.

***28. 111.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per

inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

****28. 27.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

****28. 87.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

****28. 124.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

****28. 107.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera b).

28. 125. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli stranieri che si presentano spontaneamente in questura per presentare domanda di asilo, benché in situazioni di soggiorno irregolare, non deve essere applicata la procedura semplificata.

28. 102. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 3.

28. 126. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.

***28. 31.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.

***28. 127.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettera a).

28. 128. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centri di accoglienza per richiedenti asilo con le seguenti: centri di identificazione.

Conseguentemente:

al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con le seguenti: Nei centri di identificazione.

al capoverso ART. 1-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centri di accoglienza per richiedenti asilo con le seguenti: centri di identificazione.

28. 251. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con regolamento con le seguenti: secondo le norme di apposito regolamento.

28. 252. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurato comunque il rispetto di quanto disposto all'articolo 31 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 in merito all'ingresso e al soggiorno irregolare dei richiedenti.

28. 104. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: In tali casi per il trattamen-

to si osservano comunque le norme dei commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

28. 129. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 4.

***28. 91.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 4.

***28. 130.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 5.

28. 131. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 5, sostituire le parole da: allo straniero fino alla fine del comma con le seguenti: il questore rilascia allo straniero o all'apolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

28. 105. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattamento dei richiedenti asilo di cui al comma 4,

deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.

***28. 33.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.

***28. 92.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.

***28. 96.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve

comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.

***28. 132.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 1-ter.

28. 133. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 1, sostituire le parole: alle lettere a) e b) con le seguenti: alla lettera b).

***28. 39.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 1, sostituire le parole: alle lettere a) e b) con le seguenti: alla lettera b).

***28. 135.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 2.

28. 140. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.

***28. 41.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.

***28. 139.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.

***28. 141.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la perma-

nenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

****28. 138.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), al capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

****28. 142.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), all'ART. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta

del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

****28. 146.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d'asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La commissione, entro quindici giorni successivi al ricevimento di tale domanda, provvede comunque a svolgere l'audizione del richiedente.

28. 137. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: entro quindici giorni *aggiungere le seguenti:* dalla data di ricezione della documentazione.

28. 253. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si dà comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 136.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo,

aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si dà comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 143.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è premunicação all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 143.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si dà comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 148.** Buemi, Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: tre giorni *con le seguenti:* otto giorni.

28. 42. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 3.

28. 150. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le

parole: 25 luglio 1998, n. 286 *aggiungere i seguenti periodi:* Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

***28. 149.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: 25 luglio 1998, n. 286 *aggiungere i seguenti periodi:* Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

***28. 151.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: 25 luglio 1998, n. 286, *aggiungere i seguenti periodi:* Il questore competente

per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

***28. 153.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: entro quindici giorni *aggiungere le seguenti:* dalla data di ricezione della documentazione.

28. 254. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il provvedimento di trattenimento del richiedente asilo deve essere convalidato dal giudice ordinario competente secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Costituzione italiana e dalle norme del codice di procedura civile. Durante l'audizione del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale deve essere garantita la presenza di un interprete, nonché di un avvocato di fiducia. La decisione adottata dalla commissione territoriale deve essere comunicata all'interessato con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione integrale del medesimo, in una lingua conosciuta dall'interessato.

28. 152. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 4.

***28. 156.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 4.

***28. 157.** Mascia, Deiana.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 4.

***28. 158.** Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 4, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 3.

28. 255. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: equivale alla rinuncia alla con le seguenti: comporta l'archiviazione della.

*** 28. 155.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: equivale a rinuncia alla con le seguenti: comporta l'archiviazione della.

*** 28. 160.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter al comma 4 sostituire le parole: equivale rinuncia alla con le seguenti: comporta l'archiviazione.

***28. 134.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 4, aggiungere il seguente periodo: Nel caso il richiedente asilo presenti nuova domanda e non sia in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattamento nel centro di permanenza temporanea secondo i modi previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con l'attivazione della procedura accelerata prevista dall'articolo 1-ter.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 159. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 5.

28. 161. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 5, sostituire le parole: di riconoscimento dello status di rifugiato con le seguenti: di asilo.

28. 162. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 6.

28. 45. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Avverso il diniego della commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso alla Commissione nazionale. Il ricorso può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della decisione assunta dalla commissione territoriale. Il ricorso alla Commissione nazionale ha in ogni caso effetto sospensivo in relazione all'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorso può essere presentato personalmente dall'interessato, o con l'assistenza di un difensore, ed è depositato presso la questura territorialmente competente che lo inoltra entro 48 ore alla Commissione nazionale; la questura rilascia al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

6-bis. Il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 1, ha diritto ad una audizione dinanzi alla Commissione nazionale; durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. La decisione è adottata dalla Commissione nazionale entro i successivi tre giorni con atto scritto e motivato notificato all'interessato unitamente ad una traduzione nella lingua in cui si è svolta l'audizione, unitamente alle modalità di impugnazione.

6-ter. Avverso la decisione negativa della Commissione nazionale può essere presentato ricorso al tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

6-quater. Il tribunale adito giudica sull'ammissibilità dell'effetto sospensivo entro i quindici giorni successivi dal deposito del ricorso, dandone comunicazione al difensore del ricorrente ed al questore del luogo ove quest'ultimo risulta domiciliato.

6-quinquies. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva il ricorrente non

può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

6-sexies. In caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva di cui al comma 3, al ricorrente è rilasciato dal questore territorialmente competente un permesso di soggiorno per « richiesta di asilo », rinnovabile fino alla definizione del giudizio di merito da parte del tribunale adito.

6-septies. La sentenza di accoglimento del ricorso riconosce al ricorrente il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.

6-octies. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente è notificata al ricorrente e comunicata alla questura competente; la questura dispone il ritiro del permesso di soggiorno intimando allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, salvo che l'interessato non disponga di altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

6-nonies. In caso di mancato rispetto dell'intimazione di cui al comma 8, salvo i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6-decies. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste nella sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione nazionale la quale ha facoltà di depositare in Cancelleria copia gli atti in suo possesso e almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione ogni contro deduzione.

*28. 46. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Avverso il diniego della commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso alla Commissione nazionale. Il ricorso può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della decisione assunta dalla commissione territoriale. Il ricorso alla Commissione nazionale ha in ogni caso effetto sospensivo in relazione all'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorso può essere presentato personalmente dall'interessato, o con l'assistenza di un difensore, ed è depositato presso la questura territorialmente competente che lo inoltra entro 48 ore alla Commissione nazionale; la questura rilascia al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

6-bis. Il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 1, ha diritto ad una audizione dinanzi alla Commissione nazionale; durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. La decisione è adottata dalla Commissione nazionale entro i successivi tre giorni con atto scritto e motivato notificato all'interessato unitamente ad una traduzione nella lingua in cui si è svolta l'audizione, unitamente alle modalità di impugnazione.

6-ter. Avverso la decisione negativa della Commissione nazionale può essere presentato ricorso al tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

6-quater. Il tribunale adito giudica sull'ammissibilità dell'effetto sospensivo entro i quindici giorni successivi dal deposito del ricorso, dandone comunicazione al difensore del ricorrente ed al questore del luogo ove quest'ultimo risulta domiciliato.

6-quinquies. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello

Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

6-sexies. In caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva di cui al comma 3, al ricorrente è rilasciato dal questore territorialmente competente un permesso di soggiorno per « richiesta di asilo », rinnovabile fino alla definizione del giudizio di merito da parte del tribunale adito.

6-septies. La sentenza di accoglimento del ricorso riconosce al ricorrente il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.

6-octies. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente è notificata al ricorrente e comunicata alla questura competente; la questura dispone il ritiro del permesso di soggiorno intimando allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, salvo che l'interessato non disponga di altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

6-nonies. In caso di mancato rispetto dell'intimazione di cui al comma 8, salvo i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6-decies. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste nella sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione nazionale la quale ha facoltà di depositare in Cancelleria copia gli atti in suo possesso e almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione ogni contro deduzione.

***28. 164.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Avverso la decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ri-

corso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro dieci giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi dieci giorni, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora l'istanza di sospensione sia accolta la misura del trattenimento dello straniero nel centro di permanenza è interrotta.

28. 173. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
28. 256 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 28.256, sopprimere le parole: commissione territoriale, integrata da un componente della.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere le parole da: di cui è disposto fino alla fine dell'emendamento.

0. 28. 256. 1. Mascia, Boato.

All'emendamento 28.256, sopprimere le parole: commissione territoriale, integrata da un componente della.

***0. 28. 256. 2.** Mascia.

All'emendamento 28.256, sopprimere le parole: commissione territoriale, integrata da un componente della.

***0. 28. 256. 3.** Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

All'emendamento 28.256, sostituire le parole: centri di identificazione con le

seguenti: centri di accoglienza per richiedenti asilo.

0. 28. 256. 4. Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, premettere il seguente periodo: La commissione territoriale, integrata da un componente della commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 2. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.

28. 256. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del comma con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o

acquisito d'ufficio. Per tutto il tempo della procedura il richiedente è trattenuto nel centro di accoglienza.

28. 48. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del comma con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-*quinquies*, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere alla audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

***28. 49.** Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del comma con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-*quinquies*, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere alla audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'arti-

colo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

***28. 163.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-*quinquies*, entro tre giorni dalla notifica della decisione. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e il richiedente rimane per il tempo necessario nel centro di accoglienza.

28. 51. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale in composizione monocratica fino alla fine del periodo con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-*quinquies*, entro otto giorni dalla notifica della decisione.